



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Marco Catalano	Presidente f.f.
Emanuele Scatola	Referendario (relatore)
Tommaso Martino	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

**oggetto: rendiconto 2021 - XI Legislatura del Gruppo consiliare del
Consiglio regionale della Campania "Forza Italia per Caldoro
Presidente"**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle

Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;
Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia *de qua*;

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Visti i Decreti Presidenziali n. 28/2021 e n. 34/2021, con i quali il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Vista l'istanza del 21 aprile 2022, con la quale i magistrati istruttori hanno chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 21/2022, con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 22 aprile 2022;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori, dott. Emanuele Scatola e dott. Tommaso Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Giova premettere che il Gruppo consiliare "*Forza Italia per Caldoro Presidente*" (nel prosieguo, per brevità, anche Gruppo) si è costituito con verbale prot. n. 1 FI-CP/Gruppo del 20 ottobre 2020, a seguito delle elezioni tenutesi il 20 e il 21 settembre 2020, e risulta composto da n. 3 Consiglieri regionali.

Con nota prot. n. 2917/i del 23/02/2022, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 1108, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2021 - XI Legislatura, del Gruppo "*Forza Italia per Caldoro Presidente*" e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che, nel 2021, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del Gruppo, la somma di € 37.996,92, mentre le spese effettuate sono pari ad euro 27.116,80 di cui euro 27.000,00 per spese di consulenza, studi ed incarichi, ed euro 116,80 per commissioni e oneri bancari, con un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 10.880,12.

Con deliberazione n. 17/2022/FRG, questa Sezione regionale di controllo ha disposto la comunicazione al Gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di giorni trenta ai fini della

regolarizzazione.

Con nota n. 034 del 13/04/2022, acquisita al protocollo del Consiglio regionale n. 6463/e del 14/04/2022 e trasmessa, a mezzo PEC, in pari data a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio stesso (assunta al prot. SC CAM n. 2047), il Gruppo consiliare "*Forza Italia per Caldoro Presidente*" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la mentovata deliberazione n. 17/2022/FRG.

Il presente procedimento è stato deciso nella camera di consiglio del 22.4.2022, con trasmissione al Presidente del Consiglio regionale della Campania, in pari data, del dispositivo della presente pronuncia di accertamento.

DIRITTO

1. *L'autonomia contabile del Consiglio regionale.*

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, "le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali".

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, "*contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9*". Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato

di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale.

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *"l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio"*.

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *"pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione"*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (Corte costituzionale,

sentenza n. 39/2014).

3. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari.

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012).

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2021, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 *cons. in diritto*). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "*principio generale delle norme di contabilità pubblica*", essendo "*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*" (sentenza n. 39/2014).

Come è stato evidenziato "*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli*

effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale" (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo di che trattasi *"se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"* (ex multis, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016).

Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari *"non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali – bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggianno dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012"* (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [*"la veridicità*

attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, mentre “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge” (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, “per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi” (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento.

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, della Statuto, *“il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo”.*

I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l’organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata *“Funzionamento dei gruppi consiliari”*).

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, "a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari".

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - "in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni") - l'art. 3 della legge in esame prevede che, "a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente".

4.1. La ripartizione delle risorse inerenti alla XI legislatura, anno 2021.

Muovendo dai criteri divisati dalla suddetta normativa regionale, con riferimento alla XI legislatura, anno 2021, le risorse per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale campano sono state ripartite, tra i Gruppi stessi, secondo quanto indicato nella sottostante tabella riassuntiva.

CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	
GRUPPO CONSILIARE	ANNO 2021 - XI LEGISLATURA
PARTITO DEMOCRATICO	95.114,52 €
DE LUCA PRESIDENTE	63.409,68 €
FORZA ITALIA - PER CALDORO PRESIDENTE	31.704,84 €
MOVIMENTO 5 STELLE	73.977,96 €
CAMPANIA LIBERA - NOI CAMPANI- PSI	51.279,84 €
ITALIA VIVA	42.273,12 €
LEGA CAMPANIA	31.704,84 €
PIU' EUROPA - LIBERALDEMOCRATICI M. - EUROPA VERDE	42.273,12 €
FRATELLI D'ITALIA	42.273,12 €
GRUPPO MISTO	63.409,68 €
TOTALE SPESA	537.420,72 €

5. Rendiconto del Gruppo "Forza Italia per Caldoro Presidente".

Come è stato detto, con nota prot. n. 2917/i del 23/02/2022, trasmessa in pari data a mezzo PEC, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto, anno 2021 - XI legislatura, del Gruppo consiliare "Forza Italia per Caldoro Presidente".

Si riporta il prospetto, trasmesso dal Gruppo, della situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2021 - XI Legislatura, redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro 37.996,92
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro 0,00
3)	Altre entrate (specificare)	Euro 0,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro 0,00
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro 0,00
	TOTALE ENTRATE	Euro 37.996,92
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro 0,00

2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro	0,00
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro	0,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro	0,00
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro	0,00
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro	27.000,00
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro	0,00
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro	0,00
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro	0,00
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro	0,00
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro	0,00
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro	0,00
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro	0,00
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro	0,00
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro	0,00
16)	Altre spese (Commissioni e oneri bancari)	Euro	116,80
	TOTALE USCITE	Euro	27.116,80
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO			
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro	0,00
	Fondo iniziale di cassa per spese	Euro	0,00

di personale	
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro 37.996,92
USCITE pagate nell'esercizio	Euro 27.116,80
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro 10.880,12
Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro 0,00

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2021 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad euro 37.996,92 di cui € 31.704,84 quale contributo 2021 per le spese di funzionamento del Gruppo in esame, cui deve aggiungersi la somma di € 6.292,08 per le spese di funzionamento riferite al periodo 13/10/2020 - 31/12/2020, accreditata nel corso del 2021;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 27.116,80 di cui euro 27.000,00 per spese di consulenza, studi ed incarichi (voce U6), euro 116,80 per Commissioni e oneri bancari (voce U16);

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2021, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari ad € 10.880,12. Tale importo collima con il saldo finale al 31/12/2021 del conto corrente bancario intestato al Gruppo.

Il Libro degli inventari, su cui annotare gli acquisti di beni durevoli, è stato istituito. Il Gruppo ha segnalato di non avere effettuato acquisti di beni durevoli.

5.1. Fondi trasferiti per spese di funzionamento.

Giova premettere che il Gruppo consiliare "Forza Italia per Caldoro Presidente" è composto da n. 3 Consiglieri regionali.

Nel 2021, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma 37.996,92.

L'importo trasferito nel 2021 include anche le somme di competenza del periodo ottobre - dicembre 2020 (6.292,08 di cui alle determine 282, 283 e 284 del 2021), mentre il contributo 2021 ammonta ad € 31.704,84.

La seguente tabella riporta le determine (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente *ad interim* dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", con le quali sono stati trasferiti i fondi al Gruppo *de quo*.

Atto	Mese di riferimento	Importo
Det. n. 282/2021 D.G. Bilancio	Ottobre 2020	948,12
Det. n. 283/2021 D.G. Bilancio	Novembre 2020	2.671,98
Det. n. 284/2021 D.G. Bilancio	Dicembre 2020	2.671,98
Det. n. 285/2021 D.G. Bilancio	Gennaio 2021	2.711,79
Det. n. 286/2021 D.G. Bilancio	Febbraio 2021	2.711,79
Det. n. 434/2021 D.G. Bilancio	Marzo 2021	2.711,79
Det. n. 484/2021 D.G. Bilancio	Aprile 2021	2.711,79
Det. n. 586/2021 D.G. Bilancio	Maggio 2021	2.711,79
Det. n. 720/2021 D.G. Bilancio	Giugno 2021	2.711,79
Det. n. 934/2021 D.G. Bilancio	Luglio 2021	2.711,79
Det. n. 961/2021 D.G. Bilancio	Agosto 2021	2.711,79
Det. n. 1015/2021 D.G. Bilancio	Settembre 2021	2.711,79
Det. n. 1173/2021 D.G. Bilancio	Ottobre 2021	2.432,91
Det. n. 1264/2021 D.G. Bilancio	Novembre 2021	2.432,91
Det. n. 1351/2021 D.G. Bilancio	Dicembre 2021	2.432,91
TOTALE ENTRATE – voce E.1		37.996,92

Come è stato detto l'entità del fondo di funzionamento delle spese del Gruppo, erogato dal Consiglio regionale, dipende dalla composizione in termini numerici del Gruppo consiliare e dalla popolazione residente in Campania.

In particolare, l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (*"Funzionamento gruppi consiliari"*) modificato dall'articolo 6, comma 1, legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012 (*"Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213"*), prevede: *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente"*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2021 è risultata pari a 5.679.759 individui.

Pertanto, la quota annua spettante a ciascun consigliere del gruppo è stata così calcolata: € 5.000+(0,05x5.964.148/51consiglieri) = € 10.847,21.

Dividendo per 12 mensilità, ne deriva una quota mensile per consigliere pari a € 903,93. Come è stato detto, il Gruppo consiliare è composto da n. 3 consiglieri, per cui il contributo mensile, nell'esercizio 2021, è stato pari a € 2.711,79.

Secondo quanto affermato nella determina di liquidazione n. 1173 del 12 novembre 2021 (riferita al mese di ottobre 2021), a seguito di verifiche effettuate dagli Uffici del Consiglio regionale sui dati ISTAT, è emerso che

l'Istituto Nazionale di Statistica "ha rettificato il dato della popolazione della Regione Campania residente al 1° gennaio 2021, portandolo a 5.679.759, in leggera diminuzione rispetto a quello precedentemente indicato ed utilizzato per il conteggio del budget fino al mese di settembre 2021" (nelle precedenti determine, infatti, il dato della popolazione residente in Campania, al 1° gennaio 2021, preso in considerazione ai fini della liquidazione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari, era pari a 5.964.148).

Applicando alla suddetta formula il dato della popolazione residente rettificato si ottiene una quota mensile per consigliere pari a € 880,69, in luogo della quota precedente pari ad € 903,93. Come è stato detto, essendo il Gruppo *"Forza Italia per Caldoro Presidente"* composto da n. 3 consiglieri, il contributo mensile, nell'esercizio 2021, è stato rideterminato in € 2.642,07.

Poiché i versamenti effettuati fino al mese di settembre 2021 sono stati calcolati con riferimento al dato precedente, leggermente superiore a quello poi rettificato, a partire dalla suddetta determina n. 1173 del 12/11/2021 (riferita al mese di ottobre 2021), si è proceduto *"al recupero della differenza versata ai Gruppi nei primi nove mesi"* del 2021. Tale recupero è proseguito anche nei mesi di novembre e dicembre 2021 (con le determine n. 1264 del 2/12/2021 e n. 1351 del 15/12/2021). Come si ricava dal suddetto prospetto, infatti, le suddette determine recano importi differenti proprio in ragione del recupero *de quo*.

5.2. Fondi trasferiti per spese di personale.

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che *"il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali"*.

L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella materia *de qua*, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

In ossequio agli obblighi di pubblicazione e trasparenza divisiati dalla legge (d. lgs. n. 33/2013), sul sito istituzionale dell'Organo assembleare campano è stata

pubblicata la tabella riassuntiva delle spese per i collaboratori dei Gruppi con contratti di diritto privato per l'anno 2021.

IMPORTI LIQUIDATI ANNO 2021 – (contratti di diritto privato)

Forza Italia per Caldoro Presidente	Gruppo Misto	Fratelli d'Italia	PD	Campania Libera – Noi Campania - PSI
96.304,09	80.094,30	115.157,22	225.928,11	138.087,69
De Luca Presidente	Più Europa – Liberal Democr.	Lega Campania	Italia Viva	Movimento 5 Stelle
131.192,06	101.254,43	90.274,00	73.692,93	159.621,69

Dal prospetto emerge che la spesa sostenuta dal Consiglio regionale per i collaboratori con contratti di diritto privato del Gruppo in esame, per l'anno 2021, ammonta ad € 96.304,09.

Ciò premesso, questa Sezione evidenzia che, con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce "*fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale*" è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente pronuncia di accertamento).

Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

5.3. Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento.

A seguito delle elezioni tenutesi il 20 e 21 settembre 2020, nei primi mesi di insediamento (ottobre-dicembre 2020), al Gruppo non sono stati trasferiti fondi. Come emerge dalla tabella riepilogativa delle determine (v. par. 5.1.) di trasferimento fondi 2021, la liquidazione delle spettanze relative al suddetto periodo è avvenuta nel 2021. Per tale ragione, la voce in esame non può che essere pari a

zero.

6. Spese.

Dal rendiconto emerge l'effettuazione di spese per un totale di euro 27.116,80 di cui euro 27.000,00 per spese di consulenza, studi ed incarichi (voce U6), euro 116,80 per Commissioni e oneri bancari (voce U16).

E' appena il caso di premettere, alla luce di quanto già esposto nel paragrafo 5.2., che le voci da 1) a 4) risultano pari a zero, in quanto la spesa per il personale è gestita direttamente dal Consiglio regionale per effetto del citato articolo 1 della legge regionale n. 5/2013.

Pertanto, la spesa del Gruppo - in disparte quella inerente alla tenuta del conto corrente bancario - è interamente riconducibile alla voce n. 6 ("*spese per consulenze, studi ed incarichi*").

Con riferimento alle suddette spese, l'Ufficio di controllo ha ravvisato l'esigenza di effettuare una comunicazione ex art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, in relazione ad una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto. A tal fine, con deliberazione n. 17/2022/FRG, il Collegio ha disposto incumbenti istruttori a carico del Gruppo, assegnando il termine di giorni trenta ai fini della regolarizzazione.

Sotto il profilo delle carenze documentali, in particolare, è stato chiesto l'invio dei documenti di identità del Presidente del Gruppo, del Consigliere Stefano Caldoro e del professionista Gaetano Amatruda; è stato chiesto, inoltre, l'invio del disciplinare completo di ogni sua parte (stante l'incompletezza di quello trasmesso a corredo del rendiconto), nonché della documentazione a supporto del *report* di dicembre.

Sempre sul piano documentale, il Collegio ha rilevato la carenza del visto del Presidente del Gruppo sui *report*, nonché l'assenza della dichiarazione del Presidente del Gruppo attestante l'avvenuto espletamento del servizio o della dichiarazione del Consigliere cui fosse nota tale circostanza.

Sul crinale degli adempimenti fiscali, con riferimento all'incarico conferito al dott. Amatruda di cui al paragrafo successivo, questa Sezione ha riscontrato, altresì, l'assenza, negli atti trasmessi a corredo del rendiconto, della prova dell'avvenuto pagamento, da parte del Gruppo, delle somme relative alle ritenute di acconto quantificate in ciascuna fattura e, pertanto, è stato chiesto di trasmettere i modelli F24 dei relativi versamenti.

Sempre con riferimento al suddetto incarico, questa Sezione ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di conferimento dell'incarico stesso e alla incongruenza tra l'attività dedotta nel contratto sottoscritto con il professionista (e autorizzata) e quella effettivamente svolta (come risultante dai *report*). Inoltre, il Collegio ha sollevato dubbi in ordine al necessario collegamento delle prestazioni offerte dal professionista con l'attività istituzionale del Gruppo, in violazione del divieto di

commistione tra le risorse dei Gruppi e quelle a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale.

Con nota prot. n. 34 del 13/04/2022, trasmessa a questa Sezione a mezzo PEC e assunta al prot. SC CAM n. 2047 del 14/4/2022, il Gruppo consiliare Forza Italia per Caldoro Presidente ha risposto alle richieste istruttorie formulate dall'Ufficio di controllo.

Sotto il profilo documentale, il Gruppo ha sanato le suddette carenze formali.

Il Collegio prende atto, pertanto, che le suddette irregolarità formali sono state oggetto di regolarizzazione.

Per quanto riguarda gli altri profili oggetto della comunicazione di regolarizzazione, si espone quanto segue.

6.1. Spese per consulenze, studi e incarichi.

Con il contratto di incarico professionale (prot. n. 192 del 17/03/2021) stipulato tra il Gruppo consiliare "*Forza Italia per Caldoro Presidente*" e il professionista dott. Gaetano Amatruda, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Regione Campania, al predetto professionista è stato affidato l'incarico di "*fornire assistenza e collaborazione al Gruppo, coordinando le attività di comunicazione*". La durata del contratto è stata fissata dalla data di sottoscrizione (17/03/2021) fino al 31 dicembre 2021, con un compenso di € 27.000,00.

Al fine di giustificare l'incarico *de quo* sotto il profilo della necessità della spesa, nelle premesse del contratto sottoscritto con il professionista si dà atto che "*nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché di quello contrattualizzato con altro incarico, non sussiste personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il Gruppo consiliare è costituito da ben 3 membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in Consiglio (...)*".

La necessità di conferire la consulenza *de qua*, pertanto, discenderebbe, oltre che dall'assenza nell'ambito del personale a disposizione del Gruppo di professionalità adeguata, anche dalla circostanza che comunque tale personale non è sufficiente a svolgere l'attività richiesta, considerato che il Gruppo è composto da tre Consiglieri.

6.2. Sull'omesso versamento delle ritenute di acconto.

Come è stato detto, con riferimento all'incarico *de quo*, questa Sezione ha riscontrato, in sede di comunicazione di regolarizzazione, il mancato pagamento, da parte del Gruppo, delle somme relative alle ritenute di acconto quantificate in ciascuna fattura e, pertanto, è stato chiesto di trasmettere i modelli F24 dei relativi versamenti.

A seguito dei rilievi formulati da questa Sezione, il Gruppo ha provveduto al

pagamento delle ritenute di acconto in data 31/03/2022.

Segnatamente, in sede di riscontro alla suddetta pronuncia di regolarizzazione n. 17/2022/FRG di questa Sezione, il Gruppo ha trasmesso n. 3 modelli F24 attestanti l'avvenuto versamento della somma totale pari ad € 5.260,1 (comunicazione di avvenuto ricevimento dell'Agenzia delle Entrate del 5/04/2022, protocollo 22033117300348497, prog. 000001).

Il Collegio prende atto, pertanto, che le suddette irregolarità fiscali sono state oggetto di regolarizzazione e precisa quanto segue.

Con il codice tributo 1040 ("*ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni; tipologie tributi: ritenute*"), con tre distinti F24, il Gruppo ha versato l'importo totale pari ad € 5.070,64; con il codice tributo 8906 (relativo alla sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso, del sostituto di imposta), il Gruppo ha pagato la somma totale di € 189,46 per sanzioni connesse al ritardato versamento delle ritenute in esame (per un importo totale, come è stato detto, di € 5.260,1).

Si tratta di spese per ravvedimento operoso sostenute dal Gruppo nel 2022, a seguito dei rilievi formulati da questa Sezione con la suddetta deliberazione n. 17/2022/FRG e, dunque, non oggetto di rendicontazione nel 2021.

Fermo restando quanto sarà precisato nei successivi paragrafi in ordine ai profili di irregolarità della spesa inerente alla consulenza *de qua*, giova sin d'ora precisare che l'omesso versamento delle ritenute di acconto integra gli estremi di una irregolarità che, per essere "sanata", ha causato un esborso a titolo di sanzioni/interessi (codice tributo 8906) pari ad € 189,46.

6.3. Sulla spesa autorizzata per l'incarico.

Alla questione trattata nel paragrafo precedente è connessa quella dell'autorizzazione alla spesa per la consulenza *de qua*.

Con atto prot. n. 98/RO del 16/03/2021, infatti, il Consigliere S. Caldoro ha chiesto (e ottenuto dal Presidente del Gruppo) l'autorizzazione "*ad avvalersi, attraverso il conferimento di un contratto di consulenza ed assistenza, della professionalità del giornalista professionista Gaetano Amatruda, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2021, per un importo massimo, comprensivo di IVA, INPGI ed ogni altro onere eventualmente dovuto, di € 27.000,00*".

Tuttavia, dagli atti del procedimento, emerge che la somma di € 27.000,00 corrisponde all'importo pagato al consulente al netto della ritenuta di acconto. Calcolando la ritenuta di acconto versata nel 2022 a seguito del ravvedimento operoso, come è stato detto nel paragrafo precedente, la spesa complessiva per la consulenza *de qua* è risultata pari ad € 32.260,10 (27.000,00 € a titolo di compenso corrisposto al professionista comprensivo di cassa INPGI e IVA, a cui deve

aggiungersi la somma versata a titolo di ritenuta di acconto pari ad € 5.070,64, oltre a quella pari ad € 189,46 per sanzioni/interessi connessi al ritardo nel versamento all'erario).

Emerge, dunque, una divergenza tra la spesa autorizzata per la consulenza di che trattasi, pari ad € 27.000,00, e la spesa effettivamente sostenuta (comprensiva anche della ritenuta di acconto) pari ad € 32.260,10.

6.4. Sulle modalità di conferimento dell'incarico.

Nella Nota integrativa al rendiconto 2021 si legge che *"la consulenza con il giornalista professionista (...) è stata chiesta dal consigliere del Gruppo Stefano Caldoro, che ha individuato il giornalista professionista sulla base della professionalità evidenziata dal curriculum, sulla scorta dell'esperienza acquisita nel corso degli anni passati, nonché, sulla base del carattere fiduciario dell'incarico stesso, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Disciplinare sulle modalità di gestione e tenuta della contabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPCM 2 dicembre 2012"*.

In sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, questa Sezione ha chiesto, in via preliminare, chiarimenti in ordine alle modalità di conferimento dell'incarico in esame e ai criteri di selezione del contrente privato.

A tal proposito, nella nota di riscontro, il Gruppo ha precisato che l'incarico ha natura strettamente fiduciaria e che *"la facoltà, per i gruppi, di avvalersi di rapporti di natura fiduciaria ha trovato conferma nei molteplici arresti giurisprudenziali qualificanti la natura dei gruppi consiliari, aventi carattere misto – pubblico/privato – in base alle articolazioni operative del sistema democratico"*.

Secondo tale argomento, dunque, la natura mista dei gruppi consiliari impedirebbe di equipararli alla pubblica amministrazione, sicché all'incarico in esame non si applicherebbe l'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001.

Al riguardo, questa Sezione sottolinea come i gruppi consiliari siano stati qualificati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988).

Giova precisare che la qualificazione dei Gruppi consiliari come proiezione all'interno del Consiglio regionale dei partiti politici sconta il limite di una configurazione eventuale e non necessaria (basti al riguardo considerare l'ipotesi del c.d. gruppo misto), mentre la loro configurazione in termini di uffici strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio stesso conferisce a tali Gruppi il carattere della necessità.

Del resto, di tale impostazione costituisce un chiaro riflesso il c.d. divieto di commistione tra risorse dei Gruppi e risorse a vario titolo riconducibili

all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale, imposto dall'articolo 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M 21 dicembre 2012.

Tale divieto vale a distinguere nettamente l'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, dall'attività politica "esterna" di un eventuale (e non necessario) partito di cui il Gruppo costituisce "proiezione" all'interno dell'assemblea regionale o del singolo esponente. In quest'ultima ipotesi, infatti, difettando il requisito dell'inerenza alle finalità istituzionali, l'eventuale spesa sostenuta con risorse a carico del bilancio regionale non è rendicontabile.

Sotto diverso profilo, muovendo dalla "*natura pubblica delle finalità cui risponde l'assegnazione, a carico dei bilanci dei consigli regionali, di risorse finanziarie ai gruppi politici degli stessi consigli*", i giudici contabili hanno affermato la sussistenza della "*giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'accertamento della responsabilità patrimoniale derivante dall'utilizzo delle menzionate risorse per finalità difformi da quelle stabilite dalla legge*" (cfr. Corte conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia, 28 luglio 2014, n. 163; negli stessi termini v., Corte cost., sentenza n. 235/2015 e Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 30/2014).

In disparte ogni ulteriore considerazione in ordine alla natura dei gruppi consiliari, per quel che rileva in questa sede, non sembra revocabile in dubbio la connotazione pubblicistica dei gruppi nell'esercizio delle funzioni istituzionali all'interno del Consiglio regionale, alimentate da risorse finanziarie assegnate a quest'ultimo a carico del bilancio regionale (Corte cost., sentenza n. 39/2014), con le conseguenze che discendono da tale qualificazione in termini di regime normativo applicabile.

Resta fermo che determinati incarichi, in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica che il Gruppo svolge in seno all'Assemblea regionale e, dunque, della marcata componente fiduciaria che li connota, possano configurarsi come incarichi fondati sull'*intuitu personae*.

Per le ragioni esposte, tale valutazione va effettuata caso per caso, in relazione al singolo incarico, non potendo tale componente essere considerata *in re ipsa* per il solo fatto che l'incarico venga conferito da un Gruppo consiliare.

Nella fattispecie, il Collegio ritiene di ravvisare nell'incarico conferito la presenza di elementi che ne giustificano la qualificazione in termini fiduciari in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica del Gruppo *de quo*, in quanto il suo oggetto, in base a come esso è delineato nel contratto (art. 1), "*è quello di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa (...)*". Trattasi, dunque, di comunicazione istituzionale dei contenuti politici dell'attività svolta dal Gruppo in seno al Consiglio regionale.

6.5. Sulla carenza di elementi idonei a dimostrare la necessità dell'incarico e l'effettivo svolgimento della prestazione dedotta nel contratto.

Con riguardo al profilo della necessità dell'incarico, nelle premesse del contratto, si dà atto che *"non sussiste personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività"*.

Nessun dubbio, al riguardo, può essere sollevato in ordine alla efficacia vincolante delle premesse contrattuali, ai fini della interpretazione del contenuto dell'atto negoziale. Ciò posto, quindi, non può non essere attribuito alla premessa lo stesso contenuto vincolante di quanto previsto nelle singole clausole.

L'affermazione inerente alla insussistenza di *"personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività"* risulta una mera petizione di principio, nella misura in cui non si chiarisce quali siano le professionalità di cui il Gruppo già si avvale, messe a disposizione dal Consiglio regionale, e quale sia il livello di professionalità richiesta. Con la conseguenza che, attesa la genericità di quanto esplicitato in premessa, il presupposto della pattuizione non risulta suffragato da elementi idonei a valutarne la sussistenza.

Peraltro, tale omissione impedisce a questa Sezione di valutare il requisito della necessità della spesa.

Sotto diverso profilo, il Collegio rileva una difformità tra la prestazione effettivamente svolta dal professionista e quella dedotta nel contratto; emerge, inoltre, l'insussistenza di sufficienti elementi di riferibilità al professionista dell'attività oggetto della consulenza.

Al riguardo, giova precisare che l'oggetto e il contenuto del contratto in esame sono fissati dall'art. 1.

Segnatamente, dal predetto articolo si ricava che *"l'oggetto è quello di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa che si promuovono sul territorio e nei collegi elettorali della Campania, coordinando le attività di comunicazione dei Consiglieri, e coordinando, in particolare, il lavoro dell'ufficio stampa a ciò preposto composto dagli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali. In particolare, si chiede di preparare il bilancio, in termini di comunicazione, delle attività del Gruppo"*.

Nel successivo art. 2 le attività demandate al professionista sono ulteriormente specificate. Tale attività consiste *"nel fornire assistenza e collaborazione al Gruppo coordinando le attività di comunicazione"*. In particolare, tra le attività indicate, con maggior livello di dettaglio, figurano: *"l'organizzazione e il coordinamento dell'ufficio stampa, composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali (...)"; "l'organizzazione e il coordinamento di*

conferenze stampa e iniziative del Gruppo Consiliare”; il “coordinamento in tema di diffusione delle note stampa dei Consiglieri del Gruppo, coordinamento della organizzazione di interviste su quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali”; il “coordinamento nei rapporti con le testate giornalistiche e web e con le emittenti televisive, al fine di diffondere le proposte e le iniziative del Gruppo”.

Come è stato detto, questa Sezione ha rilevato una incongruenza tra l’attività dedotta nel contratto (consistente, *in primis*, nell’informare i terzi circa l’attività istituzionale del Gruppo) e quella concretamente svolta dal professionista (consistita, invece, nel mettere al corrente il Gruppo delle notizie di cronaca politica mediante una selezione di articoli, peraltro già messi a disposizione dalla rassegna stampa offerta dal Consiglio regionale).

Con riferimento all’oggetto del contratto e all’attività effettivamente espletata dal giornalista, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, il Gruppo ha osservato che egli ha *“organizzato e coordinato l’ufficio stampa [...]; organizzato e coordinato conferenze stampa e iniziative pubbliche [...]; coordinato e diffuso note stampa dei consiglieri del gruppo, coordinato ed organizzato interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali; [...]coordinato i rapporti con le testate giornalistiche ed i social web nonché con le emittenti televisive al fine di diffondere le proposte e le iniziative del gruppo[...]; organizzato ed implementato le interviste su tv regionali e nazionali per raccontare le attività del gruppo e del capo dell’opposizione, tenendosi disponibile personalmente quando è stata richiesta la sua presenza presso gli uffici della presidenza del gruppo, sia presso altre sedi anche esterne”.*

Secondo quanto riferito dal Gruppo, pertanto, il professionista ha *“adempiuto puntualmente al contratto in essere”.* In particolare, la selezione degli articoli di giornale riguardanti gli avversari politici rientrerebbe a pieno titolo nella funzione del giornalista che sarebbe, invero, tenuto *“ad istruire l’attività di riscontro delle notizie apparse sugli organi di stampa”.*

Sotto il profilo della prova dell’attività effettivamente svolte, il Gruppo ha osservato che non avrebbe certamente dovuto allegare alla documentazione a corredo dei report le mail intervenute tra lo stesso e il professionista, posto che *“l’invio di report via mail, non di rado, [sono] accompagnati da considerazioni tra mittente e destinatario, [che] non possono e non devono essere ad appannaggio del sindacato dei terzi”.* Infatti, *“i colloqui tra giornalista, consiglieri, e stampa sono orientati a principi di massima snellezza e fluidità”.*

Orbene, questa Sezione ritiene che le osservazioni avanzate dal Gruppo consiliare non siano idonee a superare le suddette criticità, per le ragioni di seguito esposte. Con riguardo alla rilevata incongruenza tra l’attività dedotta nel contratto sottoscritto con il professionista e autorizzata e quella effettivamente svolta come risultante dai *report*, il Gruppo si limita a ribadire che, quanto previsto all’art. 2 del

contratto, è stato effettivamente realizzato, senza tuttavia fornire alcun tipo di prova che ne corrobori l'avvenuto svolgimento.

Va pertanto ribadito quanto osservato con la Deliberazione n. 17/2022, e precisamente che l'unica attività di cui vi è attestazione attiene, per lo più, ad una mera selezione di articoli di giornale, peraltro già rinvenibili dalla rassegna stampa regionale messa a disposizione dei Consiglieri regionali, mancando, invece, alcuna forma di conforto circa l'attività di organizzazione e coordinamento di conferenze stampa, iniziative pubbliche del Gruppo, interviste e così via.

Quandanche la prestazione consistente nell'istruire l'attività di riscontro alle notizie apparse sui giornali fosse sussumibile nell'alveo della comunicazione istituzionale dell'attività del Gruppo, rendicontabile secondo il principio di inerenza sostanziale (circostanza questa, invero, da appurare caso per caso alla stregua dei principi di veridicità e correttezza), tale prestazione potrebbe, al più, configurarsi come accessoria e strumentale rispetto a quelle dedotte nel contratto, mentre, nel caso di specie, essa appare l'unica di cui vi sia un principio di prova.

In altri termini, il Collegio non dubita della possibilità che *"istruire l'attività di riscontro delle notizie apparse sugli organi di stampa"* possa rientrare nell'ambito delle attività astrattamente riconducibili alla professione del giornalista, dovendosi, tuttavia, precisare che quella che, invece, è stata autorizzata e contrattualizzata era ben diversa.

Come è stato detto, ai sensi dell'art. 1, l'oggetto del contratto di che trattasi *"è quello di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa (...), coordinando le attività di comunicazione dei Consiglieri, e coordinando, in particolare, il lavoro dell'ufficio stampa a ciò preposto composto dagli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali. In particolare, si chiede di preparare il bilancio, in termini di comunicazione, delle attività del Gruppo"*.

Dall'interpretazione letterale della pattuizione intervenuta tra il professionista ed il Gruppo, emerge con nitore, pertanto, che la prestazione affidata al professionista era più ampia e articolata rispetto a quella consistente nell'istruire l'attività di riscontro delle notizie apparse sugli organi di stampa.

Segnatamente, con riferimento all'attività di coordinamento dell'Ufficio stampa, nella documentazione di cui si dispone non sussistono elementi che possano dimostrare l'effettivo svolgimento di prestazioni preordinate a coordinare tale Ufficio. Invero, dagli atti trasmessi a questa Sezione non è possibile ricavare neppure la composizione di tale Ufficio.

Al riguardo, giova premettere che il Collegio non ha mai inteso revocare in dubbio la insindacabilità delle scelte politiche del Gruppo e di quelle del professionista incaricato, né tantomeno la libertà di pensiero politico (peraltro, è appena il caso di sottolineare che eventuali esigenze di riservatezza del contenuto strettamente

politico di comunicazioni potrebbero essere tutelate oscurando la parte recante tali contenuti).

Ciò che, invece, è stato chiesto, in sede istruttoria, è di fornire elementi di prova dell'attività di cui il Collegio è tenuto a verificare la conformità ai principi di veridicità e correttezza (declinata in termini di "inerenza sostanziale" e necessità), al fine di considerare la relativa spesa rendicontabile.

Come è noto, secondo la giurisprudenza contabile, i parametri della veridicità e della correttezza "*si atteggianno (...) come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012*" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Pur accedendo alla tesi esposta nella relazione di riscontro alle richieste istruttorie, per la quale le comunicazioni intercorse con i Consiglieri regionali, con i colleghi che svolgono prestazioni analoghe e con la stampa sono orientate "*a principi di massima snellezza e fluidità*", il Collegio ritiene, tuttavia, che le attività di organizzazione e coordinamento puntualmente dedotte nel contratto - con tutto ciò che, necessariamente, si riconnette a tale attività - non possano mancare di una qualche forma, seppur minimale, di estrinsecazione (istruzioni impartite ai soggetti coordinati, riunioni svolte con i soggetti coordinati, note di coordinamento e quant'altro).

L'unico elemento nel materiale di cui si dispone, da cui potrebbe desumersi qualche riferimento al coordinamento, risiede nei *report* del professionista, dove si legge che "*il lavoro [è stato svolto] in sintonia e coordinamento*" con due colleghe, di cui vengono riportati i nominativi. Anche a voler ammettere che il *report* del professionista possa costituire da solo prova dell'attività espletata, il Collegio ritiene, comunque, che il ruolo di coordinatore di tutte le attività puntualmente dedotte nel contratto, agli artt. 1 e 2, sia cosa ben diversa dal lavorare "*in sintonia e coordinamento*" con due colleghe.

Nella documentazione di cui si dispone, inoltre, non sussistono elementi idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento di prestazioni preordinate ad informare i terzi in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa.

Mancano agli atti, inoltre, documenti da cui risulti la predisposizione del bilancio, in termini di comunicazione, delle attività del Gruppo.

Peraltro, la carenza di elementi documentali ha come conseguenza quella di impedire al Collegio di valutare il profilo dell'inerenza alle finalità istituzionali del Gruppo della attività di organizzazione e coordinamento dedotta nel contratto.

Secondo un orientamento giurisprudenziale dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, "*la spesa può ritenersi correlata ad una attività istituzionale del Gruppo, sotto il profilo dell'attività di comunicazione istituzionale, solo quando ad essa*

corrisponda una effettiva e concreta attività di divulgazione al pubblico, o a un numero idoneo di destinatari, di notizie relative all'attività istituzionale del Gruppo, anche in persona del singolo consigliere, e non quando sia correlata ad un mero progetto di diffusione dell'informazione" (cfr., in questi termini, Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 20/2016/EL).

6.6. Sulla mancata coincidenza tra l'intestazione del contratto al Gruppo consiliare ed il destinatario effettivo delle prestazioni.

Con riferimento alla quasi esclusiva riferibilità dell'attività espletata dal professionista ad un singolo Consigliere, nella nota di riscontro alla comunicazione di regolarizzazione si osserva che il Consigliere S. Caldoro è iscritto al Gruppo "Forza Italia per Caldoro Presidente" e che *"la maggiore o minore esposizione mediatica dei singoli consiglieri del gruppo è scelta politica interna e rientra nell'autonomia dell'organizzazione politica che valorizza il lavoro del gruppo anche attraverso il lavoro dei singoli"*.

Questa Sezione non contesta l'appartenenza al Gruppo *de quo* del suddetto Consigliere, né tantomeno la possibilità che vi sia una diversa esposizione mediatica dei Consiglieri del Gruppo.

Il Collegio si limita ad osservare che destinatario delle prestazioni dedotte nel contratto è sempre il Gruppo e i Consiglieri del Gruppo stesso, mentre l'attività del professionista è riferita quasi esclusivamente ad un singolo Consigliere.

Si rileva, pertanto, la mancata coincidenza tra l'intestazione del contratto al Gruppo consiliare ed il destinatario effettivo delle prestazioni, ossia il singolo Consigliere.

A ciò si aggiunga che l'affermazione per la quale il lavoro del Gruppo può essere valorizzato anche attraverso il lavoro del singolo Consigliere - affermazione in astratto condivisibile - nella fattispecie risulta contraddetta dalla circostanza che, come vedremo a breve, che gli interventi del singolo Consigliere non appaiono, per una parte rilevante, diretti a valorizzare l'attività del Gruppo in seno al Consiglio regionale, essendo, invece, riconducibili ad attività politica esterna al Consiglio regionale.

Tale considerazione si salda, pertanto, con quella, di cui al punto successivo, attinente alla violazione del c.c. divieto di commistione attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, e attività politica "esterna" del partito di cui il Gruppo costituisce "proiezione" all'interno dell'Assemblea regionale o di un suo singolo esponente.

6.7. Sulla violazione del c.c. divieto di commistione.

Giova premettere che, in sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, questa Sezione ha sollevato dubbi in ordine al necessario collegamento

delle prestazioni offerte dal professionista con l'attività istituzionale del Gruppo, in violazione del divieto di commistione tra le risorse dei Gruppi e quelle a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale.

Nel *report* di marzo (cioè, del primo mese di efficacia del contratto), inoltre, questa Sezione ha rilevato come fossero allegati articoli di giornale relativi anche ad un periodo antecedente a quello di efficacia del contratto con il giornalista, in ordine ai quali il Gruppo si limita a ribadire il "vincolo logico" con la successiva attività realizzata.

Al riguardo, con maggior livello di dettaglio, in sede di riscontro alla comunicazione di regolarizzazione, è stato osservato che l'attività del singolo consigliere è *"inequivocabilmente riconducibile al medesimo gruppo politico"* e che *"l'attività di promozione dei singoli consiglieri, anch'essa contestata, (...) è invece prevista dal DPCM 22.12.2012 art. 4 lettera d"*.

Inoltre, il Gruppo osserva che la documentazione allegata al *report* di marzo, sebbene antecedente al perfezionamento del contratto con il giornalista, è cionondimeno *"connessa, con vincolo logico, all'attività che il medesimo professionista ha svolto nei quindici giorni successivi"*.

Il Collegio ritiene che la risposta fornita dal Gruppo non sia idonea a superare le criticità inerenti alla violazione del divieto di commistione tra risorse dei Gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale, imposto dall'articolo 1, comma 3, lett. a) e b) del D.P.C.M 21 dicembre 2012.

Ogni spesa, infatti, ai sensi della già menzionata lett. a), *"deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"*; mentre, ai sensi della lett. b), i contributi erogati dal Consiglio regionale *"non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, (...) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi"*.

Il suddetto divieto di commistione vale, dunque, a distinguere nettamente l'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, dall'attività politica "esterna" del partito di cui il Gruppo costituisce "proiezione" all'interno dell'Assemblea regionale o di un suo singolo esponente. In quest'ultima ipotesi, infatti, difettando il requisito dell'inerenza alle finalità istituzionali, l'eventuale spesa sostenuta con risorse a carico del bilancio regionale non è rendicontabile.

La comunicazione istituzionale del Gruppo e dei singoli Consiglieri appartenenti al Gruppo medesimo deve, pertanto, essere univocamente riconducibile all'attività istituzionale effettivamente svolta nell'ambito della istituzione Consiglio Regionale e non alla generica e generale attività politica del partito o

del singolo esponente.

Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie, con riferimento al profilo dell'inerenza, dall'esame dei *report* e degli articoli di stampa allegati al contratto di che trattasi emerge che una parte rilevante di tali articoli attiene a questioni la cui connessione con l'attività istituzionale riferibile al Gruppo consiliare, anche nella persona del singolo consigliere, è carente.

L'attività di selezione degli articoli di giornale ha riguardato, in modo trasversale, l'attività e le affermazioni dei vari attori politici della Regione e, allorquando la stessa si sia focalizzata sugli interventi del Consigliere Caldoro, ne ha evidenziato l'attività politica esterna al Consiglio.

Infatti, gli interventi del consigliere Caldoro, di cui gli articoli selezionati danno conto, attengono, per una parte rilevante, ad attività politica esterna.

Le osservazioni che precedono, ad avviso del Collegio, integrano oggettivi elementi di dubbio sulla reale inerenza della spesa all'attività istituzionale del Gruppo piuttosto che all'attività del singolo consigliere in quanto tale, e, in concreto, non sono stati contraddetti da alcuna adeguata documentazione.

E' sufficiente, al riguardo, considerare il rilevante numero di articoli attinenti alle elezioni amministrative, in particolare (ma non solo) nel Comune di Napoli ovvero a questioni politiche di rilievo nazionale non riconducibili all'attività del Gruppo. In altri casi, gli articoli hanno riguardato vicende interne al partito Forza Italia.

A tal proposito, senza pretesa di esaustività, si citano i seguenti articoli che non appaiono riferibili all'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo consigliere, in seno al Consiglio regionale: *larampa.it* del 22/03/2021; il *Mattino* del 13/04/2021; il *Roma* del 20/04/2021; il *Roma* del 16/05/2021; il *Mattino* del 28/05/2021; il *Corriere del Mezzogiorno* del 18/06/2021; il *Mattino* del 23/06/2021; il *Mattino* del 23/06/2021; le *Cronache di Napoli* del 16/07/2021; *larampa.it* del 30/06/2021; le *Cronache di Napoli* del 28/08/2021; il *Secolo d'Italia* del 14 settembre 2021; il *Roma* del 15/09/2021; *ottopagine.it* del 28/09/2021; il *Secolo d'Italia* del 14/09/2021; il *Quotidiano del Sud* del 30/09/2021; il *Mattino* del 6/10/2021; *Metropolis* del 15/10/2021; la *Repubblica.it* del 16/10/2021; *Stylo24* rassegna del 13/11/2021 con riferimento a notizia del 25/08/2020; le *Cronache di Napoli* del 9/11/2021; il *Gazzettino Vesuviano* del 5/06/2021 (relativo a vicende interne al partito Forza Italia) il *Roma* del 27/04/2021; il *Corriere del Mezzogiorno* del 6/08/2021; *Stylo24* rassegna del 18/11/2021 con riferimento a notizia del 10/09/2018; *larampa.it* del 24/05/2021 (vicenda inerente al Calcio Napoli).

Anche nei *report* del professionista emerge il riferimento ad iniziative e dichiarazioni difficilmente riconducibili all'attività istituzionale del Gruppo (elezioni amministrative, in particolare, ma non solo, nel Comune di Napoli; un passaggio - definito nel report di aprile 2021 "*significativo, ed originale*" - sulla

politica estera, segnatamente sulla vicenda Erdogan – von der Leyen).

Emerge con nitore, dunque, la commistione tra l'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, e l'attività politica esterna del partito o di un suo singolo esponente.

Infatti, una parte rilevante degli articoli contenenti dichiarazioni o iniziative del Consigliere Caldoro sono privi di riferimenti univoci all'attività istituzionale effettuata in Consiglio e/o nelle sue articolazioni, e riguardano contenuti non riferibili all'attività consiliare ma, prevalentemente, a quella del Consigliere, del quale pubblicizzano le opinioni quale esponente politico del partito. Per tale motivo, secondo consolidata giurisprudenza contabile, *"essi, quantomeno, realizzano quella commistione tra attività inerenti alla divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, e quelle ricadenti nell'attività politica generale - del partito o del singolo esponente - che rende la spesa non rendicontabile nel suo complesso, qualora non sia possibile distinguere, come nel caso di specie, in quale parte essa sia stata destinata ad attività inerenti al Gruppo"* (cfr., in questi termini, Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 20/2016/EL).

In relazione alla inerenza dell'attività emergente dalla documentazione versata in atti con le finalità istituzionali della compagine consiliare, dall'esame degli articoli e dei *report* trasmessi risulta, pertanto, varcata la soglia che pone l'attività asseritamente effettuata dal professionista in un'area non univocamente riconducibile a quella istituzionale.

L'assenza di collegamento causale tra la spesa effettuata e le attività istituzionali incide direttamente sul presupposto dell'inerenza della spesa, che non può essere ritenuto soddisfatto nella fattispecie in esame.

7. Conclusioni.

Per le suddette considerazioni, questa Sezione ritiene irregolare la spesa complessivamente sostenuta per la consulenza derivante dal contratto di incarico professionale (prot. n. 192 del 17/03/2021) stipulato tra il Gruppo consiliare *"Forza Italia per Caldoro Presidente"* e il professionista dott. Gaetano Amatruda (durata 17/03/2021 – 31/12/2021), con cui è stato affidato al predetto professionista l'incarico di *"fornire assistenza e collaborazione al Gruppo, coordinando le attività di comunicazione"*.

Alla pronuncia di accertamento di irregolarità della Sezione regionale consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, d.l. n. 174/2012 che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

Come è stato evidenziato nel paragrafo 3, la Sezione regionale non adotta una statuizione di condanna alla restituzione delle somme inerenti alle voci di spesa affette da irregolarità, in quanto tale effetto deriva direttamente dalla legge.

Dall'accertamento dell'irregolarità discende, invece, un effetto conformativo consistente nella doverosa attivazione dell'Assemblea regionale ai fini del recupero delle somme dovute.

Al riguardo, per completezza, mette conto evidenziare che l'art. 3 - *quinquies* della citata legge regionale n. 6/1972, aggiunto dall'articolo 26, comma 3, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6, prevede che, in caso di accertamento della "non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti", l'obbligo di restituzione "si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1".

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2021 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Forza Italia per Caldoro Presidente", con esclusione della posta pari ad € 27.000,00, relativa all'incarico affidato al dott. Gaetano Amatruda;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022.

I Magistrati relatori
Emanuele Scatola

Il Presidente f.f.
Marco Catalano

Tommaso Martino

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria
(dott. Giuseppe Imposimato)